

	<i>Avv. GIUSEPPE ANTONIO LA GAMBA</i> <i>NOTAIO IN PRATO</i> <i>PRATO - Via Rimini, 27 - Tel 0574/603308 Fax 0574/433190</i> <i>E-Mail: glagamba@notariato.it</i> <i>www.notaiolagamba.it</i> STATUTO DI	
	“ANFFAS PRATO - ASSOCIAZIONE LOCALE DI FAMIGLIE E PERSONE CON DI- SABILITA’ INTELLETTIVE E DISTURBI DEL NEUROSvilUPPO”	ALLEGATO "B"
	ART. 1) COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE	AL REP. N. 140.089
	1. In data 30 gennaio 2002, con scrittura privata è stata costituita l’ASSOCIAZIO- NE FAMIGLIE DI PERSONE CON DISABILITA' INTELLETTIVA E/O RELAZIONA- LE - A.N.F.F.A.S. ONLUS DI PRATO, più in breve “Anffas Onlus di Prato”.	ALLA RACC. N. 36.574
	2. In data 22/03/2004 l’Associazione è stata iscritta all’Anagrafe delle Onlus con Protocollo numero 16.	
	3. In data 11/03/2021 l’Associazione ha acquisito la personalità giuridica con i- scrizione al Registro Persone Giuridiche Private al numero 357.	
	4. In vista dell’iscrizione dell’Associazione al RUNTS, all’esito dell’intervenuto pa- rere dell’Unione Europea sul regime fiscale riservato agli ETS, lo Statuto dell’Associa- zione, al fine di renderlo conforme alle previsioni della riforma, è modificato nel pre- sente, unitamente all’acquisizione della nuova denominazione “Anffas Prato ETS - Associazione Locale di Famiglie e Persone con Disabilità Intellettive e Disturbi del Neuro sviluppo” in breve denominata “Anffas Prato ETS”. La denominazione estesa o quella abbreviata, “Anffas Prato ETS”, sarà usata in qualsiasi segno distintivo ed in ogni comunicazione rivolta al pubblico.	
	5. In conseguenza dell’iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, l’As- sociazione inserisce nella denominazione l’acronimo “ETS” o la locuzione “Ente del Terzo Settore” ed ha l’obbligo di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle co- municazioni a terzi.	
	6. L’associazione è un Ente giuridicamente autonomo facente parte della rete as- sociativa di Anffas Nazionale nonché dell’Associazione regionale Anffas Toscana.	

	ART. 2) SEDE	
	1. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Prato (PO) ed esaurisce le proprie finalità statutarie nel territorio della regione Toscana.	
	2. La sede legale può essere trasferita in altro Comune solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati e ciò comporterà modifica dello statuto.	
	3. Il Consiglio Direttivo dell'Associazione può deliberare il trasferimento della sede all'interno dei confini comunali senza che ciò comporti la modifica dello statuto.	
	4. Gli associati devono essere tempestivamente informati del trasferimento della sede. È obbligo altresì informare di ciò Anffas Nazionale ed Anffas Regione Toscana.	
	5. Il Consiglio Direttivo può istituire con delibera sedi secondarie, operative e/o amministrative.	
	Art. 3) DURATA	
	1. L'Associazione ha durata illimitata.	
	ART. 4) FINALITA' ED ATTIVITA'	
	1. L'Associazione ha struttura democratica, è senza scopo di lucro e persegue in via esclusiva o in via principale attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 117 e sue successive modifiche ed integrazioni. Ciò con particolare riguardo alle persone svantaggiate, nonché alle persone in condizioni di fragilità, prioritariamente con disabilità intellettive e con disturbi del neurosviluppo, anche derivanti da malattie rare, e delle loro famiglie, associate e no, affinché sia loro garantito il diritto inalienabile ad una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente nel rispetto della propria dignità.	
	2. L'Associazione, nel rispetto dell'art. 5 del d.lgs. 117/2017, persegue le proprie finalità attraverso lo svolgimento delle attività di interesse generale di seguito indica-	

	te:	
	• interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (punto “a” elenco art.5 d.lgs. 117/17);	
	• interventi e prestazioni sanitarie (punto “b” elenco art.5 d.lgs. 117/17);	
	• prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (punto “c” elenco art.5 D.lgs. 117/17);	
	• educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (punto “d” elenco art.5 D.lgs. 117/17);	
	• organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’ articolo 5 (punto “i” art.5 elenco D.lgs. 117/17);	
	• organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (punto “k” elenco art.5 D.lgs. 117/17);	
	• formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (punto “l” elenco art.5 D.lgs. 117/17);	
	• servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 (punto “p” elenco art.5 D.lgs. 117/17);	

	• alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (punto “q” elenco art.5 D.lgs. 117/17);	
	• beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell’articolo 5 (punto “u” elenco art.5 D.lgs. 117/17);	
	• promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (punto” W” elenco art.5 D.lgs. 117/17);	
	• riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (punto “z” elenco art.5 D.lgs. 117/17).	
	3. L’Associazione può svolgere attività diverse rispetto a quelle sopra elencate come secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, definite con apposito atto deliberativo da parte del Consiglio Direttivo dell’Associazione, secondo quanto previsto dall’articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i..	
	4. L’Associazione, nel rispetto dei paradigmi della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall’Italia con la legge 3 marzo 2009, n. 18, si ispira al modello della disabilità basato sui diritti umani e sulla qualità della vita ed opera nel campo della tutela dei diritti umani, civili e sociali, promuove, organizza e gestisce servizi, interventi e prestazioni in campo: sociale, sanitario, socio-sanitario,	

	socio-assistenziale, socio-educativo, sportivo - ludico motorio, ricreativo, della ricer-	
	ca scientifica, delle malattie rare, della formazione, della beneficenza, del tempo libe-	
	ro, delle attività culturale, etc. Il tutto in favore di persone svantaggiate, nonché di	
	persone in condizioni di fragilità, prioritariamente con disabilità intellettive e con di-	
	sturbi del neuro sviluppo, anche derivante da malattie rare, e delle loro famiglie, as-	
	sociati e non, favorendo la consapevolezza che la disabilità è un problema sociale e	
	non privato.	
	5. In particolare, l'Associazione per il perseguimento delle proprie finalità civi-	
	che, solidaristiche e di utilità sociale, a titolo indicativo e non esaustivo:	
	a) stabilisce e mantiene rapporti con gli organi politici ed amministrativi locali e	
	regionali, con centri pubblici e privati operanti nel settore della disabilità, nel rispet-	
	to del ruolo primario degli Organismi Regionali di cui all'art.22 dello Statuto di Anf-	
	fas Nazionale;	
	b) promuove e partecipa ad iniziative, anche in ambito amministrativo e giudizia-	
	rio, a tutela e promozione delle persone con disabilità e dei loro familiari;	
	c) promuove e sollecita la ricerca, la prevenzione, la cura, l'abilitazione e la riabili-	
	tazione sulle disabilità intellettive e sui disturbi del neuro sviluppo, anche derivanti	
	da malattie rare, proponendo alle persone con disabilità e alle loro famiglie ogni utile	
	informazione di carattere normativo, sanitario e sociale ed operando per rimuovere	
	le cause di discriminazione e creare le condizioni di pari opportunità;	
	d) promuove in tutte le sedi il principio dell'inclusione sociale, in particolare l'in-	
	clusione scolastica, la qualificazione professionale e l'inserimento inclusivo nel pro-	
	prio contesto sociale e nel mondo del lavoro, con particolare riferimento ai progetti	
	di vita individuali, partecipati e personalizzati;	
	e) promuove e concorre, anche direttamente, alla formazione, qualificazione ed	

	aggiornamento degli operatori impiegati nei servizi direttamente gestiti, nonché de-	
	gli operatori sanitari, socio-sanitari, sociali, anche operanti nei servizi pubblici o in	
	altri enti di terzo settore, nonché del personale docente e non impegnato nell'inclu-	
	sione nelle scuole di ogni ordine e grado;	
	f) forma le persone impiegate o da impiegare direttamente nelle attività svolte	
	dall'Associazione, incluse le persone con disabilità (autorappresentanti), i volontari,	
	gli associati, gli operatori e chi, a vario titolo, concorre al perseguimento degli scopi	
	associativi;	
	g) promuove, costituisce, gestisce ed amministra strutture e servizi, abilitativi,	
	riabilitativi, sanitari, sociali, socio-sanitari, socio-assistenziali, educativi, assistenzia-	
	li, formativi, socio-educativi, sportivi – ludico/motori, pre-promozionali e	
	pre-sportivi, centri di formazione ed attività formative, strutture diurne e residenzia-	
	li ed ogni altra attività connessa e pertinente, anche in modo tra loro congiunto.	
	h) promuove la costituzione, anche in rete, di enti di gestione idonei a rispondere	
	ai bisogni ed alle aspettative delle persone alle quali le attività dell'Associazione sono	
	rivolte con particolare riferimento alle persone con disabilità intellettive e con distur-	
	bi del neuro sviluppo e ai loro familiari;	
	i) promuove, costituisce, amministra organismi editoriali e mediatici per la pub-	
	blicazione e la diffusione di informazioni che trattano i temi afferenti la disabilità;	
	j) assume, in ogni sede, la rappresentanza e la tutela dei diritti umani, sociali e ci-	
	vili di cittadini che per la loro particolare disabilità hanno necessità di sostegno, an-	
	che ad altissima intensità, per autorappresentarsi o non possono da soli autorappre-	
	sentarsi, pur nel rispetto della loro autodeterminazione.	
	ART. 5) ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO	
	1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, pro-	

	venti, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività sta-	
	tutarie, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utili-	
	tà e promozione sociale.	
	2. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, non-	
	ché fondi, riserve comunque denominate, salvo che la destinazione o la distribuzione	
	non siano imposti dalla legge.	
	ART. 6) ADESIONE ALLA RETE ASSOCIATIVA DI ANFFAS NAZIONALE	
	1. Le attività associative sono esercitate in coerenza con l'appartenenza alla rete	
	associativa di Anffas Nazionale, nonché a quanto connesso all'adesione ad Anffas Re-	
	gione Toscana.	
	2. L'Associazione ha piena autonomia giuridica e conserva, pertanto, la propria	
	autonomia decisionale, gestionale, operativa e patrimoniale secondo il presente Sta-	
	tuto.	
	3. L'Associazione esercita le proprie prerogative di rappresentanza associativa	
	Anffas con riferimento alla propria specifica competenza territoriale. La rappresen-	
	tanza a livello sovra territoriale e sovra regionale è mantenuta nella titolarità di Anf-	
	fas Regione Toscana e di Anffas Nazionale.	
	4. L'Associazione utilizza per le proprie attività, la loro promozione ed identifica-	
	zione, il marchio Anffas, registrato presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, così co-	
	me fornito da Anffas Nazionale, nei modi e nei termini indicati dalla stessa e così co-	
	me disposto dall'articolo 6 dello Statuto di Anffas Nazionale senza apportarne alcuna	
	modificazione e/o alterazione. Nell'eventualità di esclusione o di recesso da ente ade-	
	rente ad Anffas Nazionale o ad Anffas Regione Toscana il diritto all'utilizzo del mar-	
	chio (segni sociali) cessa automaticamente e lo stesso sarà cancellato da ogni proprio	
	segno distintivo e/o indicativo.	

5.	L'Associazione opera nel rispetto dello Statuto, del Codice di Qualità e di Auto-	
	controllo, dei regolamenti e delle deliberazioni di Anffas Nazionale, nonché di Anffas	
	Regione Toscana.	
6.	L'Associazione a garanzia del mantenimento dell'alto livello reputazione di cui	
	gode il marchio Anffas e nel rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza alla	
	rete associativa di Anffas Nazionale, nonché all'adesione ad Anffas Regione Toscana:	
a)	esplica la propria attività, nel rispetto delle linee di politica associativa dettate	
	da Anffas Nazionale e collabora attivamente alle iniziative ed attività promosse da	
	Anffas Regione Toscana;	
b)	fa proprio, adotta e si uniforma al Codice di Qualità e Autocontrollo adottato	
	da Anffas Nazionale;	
c)	redige il bilancio nei modi e nei termini di legge, adottando lo schema tipo,	
	conforme alle vigenti normative in materia, predisposto da Anffas Nazionale, rispet-	
	tando le indicazioni fornite dalla stessa;	
d)	redige il bilancio sociale, nei casi previsti dalla legge, nonché la valutazione di	
	impatto sociale ove richiesta;	
e)	fornisce espressamente, nel rispetto delle vigenti normative in materia, all'atto	
	di richiesta di adesione o su espressa richiesta di Anffas Nazionale il consenso al trat-	
	tamento dei dati identificativi dell'Associazione e personali, comuni e particolari, da	
	utilizzarsi ai vari livelli della rete associativa, ivi compresi i dati dei propri associati,	
	volontari, collaboratori, persone con disabilità, anche attraverso il sistema informati-	
	co di Anagrafica Unificata di Anffas Nazionale, aggiornandolo costantemente;	
f)	inquadra il personale nell'ambito degli standard stabiliti dall'Ente Pubblico	
	per i servizi convenzionati o accreditati e secondo il CCNL di Anffas Nazionale o altro	
	dalla stessa indicato;	

g)	versa annualmente la quota associativa ed il contributo obbligatorio nei modi e nei termini definiti dalla Giunta Esecutiva di Anffas Nazionale; parimenti relativamente all'appartenenza ad essa versa annualmente la quota associativa e il contributo obbligatorio nei modi e termini definiti da Anffas Regione Toscana;	
h)	rispetta, qualora tratti dati personali di persone fisiche per conto di Anffas Nazionale o di Anffas Regione Toscana dalle stesse trasmessi per le finalità della rete associativa, quale titolare del trattamento, a rispettare l'art. 28 – “Responsabile del trattamento” del Reg. (UE) 2016/679;	
7.	Nel caso in cui l'Associazione promuova alla costituzione di autonomi enti, quali fondazioni, imprese sociali, cooperative sociali, consorzi e/o parteciparvi, anche al fine di provvedere alla gestione di servizi utili per il perseguimento delle proprie finalità e lo svolgimento delle proprie attività di interesse generale, che tali enti risultino chiaramente promanati o collegati ad Anffas, ne richiedano, ottengano ed utilizzino il marchio, che le relative governance sia presente una componente prevalente di provenienza associativa Anffas di tipo familiare.	
	ART. 7) ASSOCIATI E LORO MODALITA' DI AMMISSIONE	
1.	L'associazione è a carattere aperto e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati.	
2.	Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche che, avendo i requisiti di cui al successivo punto 3, condividono le sue finalità ed intendono contribuire al loro raggiungimento, impegnandosi direttamente.	
3.	Le persone fisiche possono essere associate se, anche alternativamente, sono:	
a)	persone con disabilità;	
b)	genitori, familiari, coniuge, parenti entro il quarto grado, affini entro il secon-	

	do grado, tutori, curatori, amministratori di sostegno, affilianti di persone con disabi-	
	lità intellettiva e con disturbi del neuro-sviluppo o persone legate con loro da un rap-	
	porto civile previsto dalla legge 20 maggio 2016, n 76;	
	c) altre persone diverse da quelle di cui alle lett. a) e b), che, comunque, condivi-	
	dendo le finalità associative, hanno preso parte e collaborato alla vita dell'Associazio-	
	ne da almeno un anno.	
	d) Gli associati che, oltre alle normali attività svolte in favore della compagine as-	
	sociativa, scelgono di prestare a titolo libero, volontario e gratuito attività di volonta-	
	riato non occasionale, impegnandosi a garantire, con il loro apporto diretto, la realiz-	
	zazione delle attività, vengono iscritti, oltre che nel libro degli associati secondo le	
	modalità del successivo articolo 8, anche nel registro dei volontari e coperti da speci-	
	fica polizza assicurativa.	
	4. Gli aspiranti associati devono presentare apposita domanda al Consiglio Dires-	
	tivo, nella quale dichiarano di accettare senza riserve lo statuto dell'Associazione, l'e-	
	ventuale regolamento associativo ed ogni altro atto che identifichi e fissi la missione	
	e le regole associative ivi compreso il Codice di Qualità ed Autocontrollo, contenente	
	anche i requisiti etici e valoriali a cui riferirsi, nonché quanto derivante dall'apparte-	
	nenza alla rete di Anffas Nazionale e di Anffas Regione Toscana. Gli aspiranti associa-	
	ti dovranno altresì, al momento della richiesta, autorizzare il trattamento dei dati co-	
	muni e particolari per il perseguimento dei fini associativi, , anche all'interno della	
	complessiva rete associativa e degli Enti ad essa aderenti; a tal fine l'informativa ex	
	art. 13 Reg (UE) 2016/679 sul trattamento dei dati personali, da rendere contestual-	
	mente alla raccolta dei dati di chi formula domanda di ammissione, deve contenere	
	anche l'informazione relativa alla comunicazione dei dati ad Anffas Nazionale e ad	
	Anffas Regione Toscana anche ai fini dell'inserimento dei dati nell'Anagrafica Unifi-	

	cata di Anffas, ai sensi della lett. e) del ridetto articolo 13. Per gli associati già iscritti,	
	che non hanno reso tale dichiarazione, si dovrà procedere in merito anche successiva-	
	mente alla loro adesione-	
	5. Il Consiglio Direttivo entro 45 giorni dalla ricezione della domanda di ammis-	
	sione deve deliberare circa l'accoglimento o il rigetto.	
	6. La delibera di accoglimento è comunicata all'interessato entro i successivi 15	
	giorni e l'iscrizione si perfeziona con il pagamento della tessera associativa da parte	
	dell'ammesso; contestualmente al pagamento l'ammesso è iscritto nel libro associati.	
	7. La deliberazione di rigetto della domanda di ammissione come associato è co-	
	municata con motivazione all'interessato entro 15 giorni dalla sua assunzione.	
	8. Entro sessanta giorni dalla comunicazione motivata di rigetto della domanda	
	di ammissione come associato, l'interessato può chiedere che sulla domanda si pro-	
	nunci l'Assemblea degli Associati.	
	ART. 8) DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI	
	1. I nominativi, i dati anagrafici, gli estremi di iscrizione, i recapiti e le relative va-	
	riazioni degli Associati e i dati delle persone con disabilità a cui afferiscono sono regi-	
	strati nel libro degli associati dell'Associazione, nonché inseriti contestualmente nel	
	sistema di Anagrafica Unificata gestito dalla rete associativa Anffas. Il libro degli as-	
	sociati può essere gestito in modalità telematica sempre tramite il sistema di anagra-	
	fica unificata.	
	2. Ad ogni associato, successivamente all'iscrizione, deve essere consegnata una	
	tessera associativa, a firma del Presidente dell'Associazione e del Presidente di Anf-	
	fas Nazionale, atta a sancire l'appartenenza all'intera compagine associativa ai vari li-	
	velli, su modello unificato predisposto da Anffas Nazionale; la tessera è da rinnovar-	
	si, con le medesime modalità, a cadenza annuale.	

	3. Tutti gli associati sono tenuti al pagamento di una identica quota annuale, anche a valenza pluriennale, deliberata dall'Assemblea degli associati e da versarsi con le modalità fissate con delibera del Consiglio Direttivo.	
	4. Lo status di associato, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo articolo 9.	
	5. Tutti gli Associati hanno diritto di partecipare alla vita dell'Associazione e ad essere informati sull'attività della stessa.	
	6. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, facendone espressa e motivata richiesta al Presidente dell'Associazione, che risponde entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, motivando l'eventuale rigetto.	
	7. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative, volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo, salvo quanto previsto al successivo punto 8.	
	8. Il diritto a candidarsi nonché ad esprimere voto in caso di elezioni alle cariche associative, di qualsiasi natura, spetta solo agli associati che, al momento della celebrazione dell'Assemblea, sono in regola con il pagamento della quota associativa per l'anno in corso e sono iscritti nel libro degli Associati da almeno 3 mesi.	
	9. Gli Associati sono obbligati all'osservanza dell'atto costitutivo, dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dai competenti organi associativi in conformità alle norme statutarie, nonché ad uniformarsi, per quanto di competenza, a quanto indicato nel Codice di Qualità ed Autocontrollo adottato da Anffas Nazionale e contenente i principi etici e valoriali coerenti con l'appartenenza alla rete associativa Anffas.	
	10. L'attività dell'associato è svolta in base al principio di solidarietà sociale con prestazioni, di norma, volontarie, spontanee e gratuite.	

	ART. 9) PERDITA DI STATUS DI ASSOCIATO	
	1. Lo status di associato si perde per decesso dell'Associato, per recesso dell'Asso-	
	ciato comunicato per iscritto al Presidente e/o Consiglio Direttivo o per esclusione.	
	2. L'esclusione dell'Associato viene deliberata dal Consiglio Direttivo, con quo-	
	rum deliberativo almeno pari alla metà più uno degli amministratori in carica, per i	
	seguenti motivi:	
	a) per morosità nel pagamento della quota annuale;	
	b) per comportamenti incompatibili con le finalità dell'Associazione, tali da arre-	
	care danni morali o materiali all'Associazione stessa o per inadempienza degli obbli-	
	ghi assunti all'atto dell'iscrizione, nonché in presenza di violazione delle norme statu-	
	tarie regolamentari e deliberati, per violazione dei principi etici e valoriali come indi-	
	cati nel Codice di Qualità ed Autocontrollo, oltre che per gravi e comprovati motivi;	
	c) per mancata partecipazione a tre assemblee consecutive, senza giustificato mo-	
	tivo.	
	10) VOLONTARI	
	1. L'associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale di volontari, asso-	
	ciati e non, che esprimono la volontà di contribuire alle attività associative in modo	
	personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto ed esclusi-	
	vamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 117/2017.	
	2. il Consiglio Direttivo valuta l'istanza, ne comunica l'esito al richiedente ed in	
	caso positivo iscrive il volontario che si impegna a svolgere la propria attività in mo-	
	do non occasionale, rispettando quanto previsto nell'apposito regolamento, nel regi-	
	stro vidimato dei volontari. Ai volontari viene consegnata una card rilasciata da Anf-	

	fas Nazionale, attestante la propria qualifica e vengono inseriti nella sezione di Ana-	
	grafica Unificata a ciò dedicata.	
	3. Analoga card viene consegnata con le medesime modalità di cui al punto prece-	
	dente a tutte le persone non associate che comunque operano per il perseguimento	
	dei comuni fini associativi (collaboratori, autorappresentanti non associati) sempre	
	previo inserimento nel sistema di Anagrafica Unificata di Anffas Nazionale.	
	4. L'associazione assicura i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi al-	
	lo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i	
	terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17 e s.m.i.	
	5. In ogni caso, la raccolta e il trattamento dei dati personali dei volontari seguo-	
	no quanto già previsto in tema di privacy negli articoli 7, 8 e 9 del presente Statuto.	
	6. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal	
	beneficiario.	
	7. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente soste-	
	nute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventi-	
	vamente stabiliti dall'associazione stessa tramite apposito regolamento, che in ogni	
	caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017 s.m.i. Non è mai ammes-	
	so il rimborso forfettario.	
	8. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di la-	
	voro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente	
	di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.	
	ART. 11) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE	
	1. Gli organi dell'Associazione sono:	
	a. l'Assemblea degli Associati;	
	b. il Presidente;	

	c. il Consiglio Direttivo;	
	d. L'organo di controllo, anche monocratico, nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 30, comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i;	
	e. La revisione legale dei conti, nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 31 comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. nonché nel caso in cui tale funzione non sia esercitabile dall'organo di controllo, anche monocratico, è affidata ad un revisore legale o ad una società di revisione iscritti nell'apposito registro.	
	2. L'Associazione, in caso di controversie all'interno degli Organi o all'interno della base associativa o tra gli Organi e gli associati, demanda il compito di dirimerle ad un collegio arbitrale da costituirsi alla bisogna, disciplinandone il funzionamento nel regolamento applicativo dello statuto.	
	ART. 12) CARICHE RICOPERTE NEGLI ORGANI	
	1. Le cariche ricoperte entro gli organi dell'Associazione sono riservate agli Associati, con l'eccezione della carica di Sindaco e Revisore Legale, alle quali possono accedere anche persone non associate.	
	2. Il mandato per le cariche, senza eccezione di sorta, dura un quadriennio e viene esercitato nell'osservanza dello statuto e dei regolamenti; i componenti degli organi associativi possono essere rieletti, senza limiti.	
	3. I mandati di tutti gli organi hanno identica data di inizio e di termine; laddove, in corso di mandato si dovesse procedere, per qualsiasi motivo, a sostituire un componente o a rinnovare l'intero organo, la scadenza dello stesso dovrà coincidere con la scadenza naturale degli altri componenti o organi rimasti in carica. In ogni caso dovrà essere rinnovato l'organo quando più della metà dei componenti l'organo stesso sono stati sostituiti nel corso del mandato. La sostituzione dei componenti degli	

	organi venuti a mancare per qualsiasi motivo deve essere effettuata nel più breve	
	tempo possibile e comunque non oltre 60 gg. dalla dal verificarsi di tale condizione.	
	4. Tutte le votazioni sono palesi, salvo quelle concernenti la designazione, l'elezio-	
	ne e la valutazione di persone, che si svolgono, di norma, a scrutinio segreto se non	
	per acclamazione.	
	5. Di norma, fermo restando gli specifici requisiti per l'Organo di Controllo e la	
	revisione legale non è previsto un particolare titolo di studio o di specializzazione per	
	essere componente degli Organi; tuttavia, l'elezione alla carica di componente di un	
	organo è subordinata alla preventiva verifica, tramite autocertificazione, del possesso	
	di requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, fermi restanti i requisiti	
	previsti dall'art. 2382 del codice civile, nonché ogni altro requisito espressamente	
	previsto dalle vigenti normative in materia e/o dal RUNTS.	
	6. Laddove, per qualsiasi motivo, all'interno degli Organi o tra di essi venissero a	
	determinarsi situazioni conflittuali insanabili o tali da impedire o pregiudicare la fun-	
	zionalità dell'Ente, laddove istituito, è obbligo del Presidente dell'Associazione, o in	
	sua assenza del Vicepresidente e/o del Presidente dell'Organo di controllo, procedere	
	a richiedere la convocazione dell'Assemblea degli associati a cui sottoporre la situa-	
	zione per le determinazioni del caso. Gli organi interessati, che si sottopongono alla	
	valutazione assembleare, sono da considerarsi a tutti gli effetti dimissionari nella pro-	
	pria interezza.	
	Art. 13) ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI: COMPETENZE	
	1. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazio-	
	ne.	
	2. All'Assemblea ordinaria degli associati spettano i seguenti compiti:	
	a. approvare il bilancio di esercizio, inclusa la relazione di missione e dell'attività	

	svolta redatta dal Consiglio Direttivo ed acquisito il parere dell'Organo di controllo,	
	ove esistente;	
	b. deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo, l'utilizzo di eventuali avanzi	
	e/o la copertura di eventuali disavanzi;	
	c. approvare il bilancio preventivo ed il programma di attività, predisposto dal	
	Consiglio Direttivo, acquisito il parere dell'organo di controllo, ove esistente, nonché	
	sottoposto per tempo al vaglio del gruppo locale degli autorappresentanti, ove ope-	
	rante, per recepirne le proposte di cui se ne dovrà tenere in debito conto all'interno	
	del programma stesso;	
	d. eleggere e revocare il Presidente dell'Associazione;	
	e. deliberare sul numero dei componenti del Consiglio Direttivo, prima di proce-	
	dere all'elezione dell'organo stesso;	
	f. deliberare sull'eventuale corresponsione di compensi ai componenti di uno o	
	più degli organi associativi;	
	g. eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo e degli altri organi dell'As-	
	sociazione;	
	h. nominare e revocare l'organo di controllo, anche quale organo monocratico, al	
	verificarsi delle circostanze di cui all'articolo 20 del presente Statuto;	
	i. nominare e revocare il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, an-	
	che quale organo monocratico, al verificarsi delle circostanze di cui all'articolo 21 del	
	presente Statuto;	
	j. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e sulla	
	promozione di azioni di responsabilità nei loro confronti;	
	k. deliberare l'entità della quota associativa ed eventuale contributo obbligatorio	
	per un anno o più anni;	

1.	deliberare sulle linee di indirizzo politico dell'Associazione ed approvare i regolamenti per il suo funzionamento;	
m.	deliberare su tutte le questioni attinenti alla gestione associativa e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere;	
3.	All'Assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:	
a.	deliberare sulla fusione, scissione o trasformazione dell'Associazione;	
b.	deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;	
c.	deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.	
4.	All'Assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto a partecipare e votare tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa alla data della stessa; gli associati con anzianità di iscrizione inferiore a tre mesi hanno diritto di voto ad esclusione dell'esercizio dell'elettorato attivo e passivo, giusto quanto previsto dall'articolo 8, comma 8 del presente statuto; coloro che risultano associati, ma non in regola col pagamento, possono partecipare solo come uditori senza diritto di voto o di parola.	
	14) ASSEMBLEE: CONVOCAZIONI	
1.	Le Assemblee hanno luogo nella città sede dell'Associazione o in altro luogo del territorio provinciale, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione. Possono essere tenute in presenza o a distanza o in modalità mista (parte in presenza e parte a distanza). Ove l'assemblea sia celebrata in modalità mista o a distanza dovranno essere assicurate modalità atte a garantire l'identificazione dei partecipanti, la loro espressione di voto e a consentire di intervenire al dibattito.	
2.	L'Assemblea ordinaria è convocata almeno due volte l'anno:	
a)	per l'approvazione del bilancio di esercizio relativo all'anno precedente, in tempo utile per provvedere, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, al deposito del	

	bilancio approvato presso il Registro Unico del Terzo Settore;	
	b) entro il 31 dicembre di ogni anno per l'approvazione del bilancio preventivo e del programma associativo per l'anno veniente.	
	3. L'Assemblea è altresì convocata qualora particolari esigenze lo richiedano e comunque quando ne facciano richiesta almeno 1/5 più uno (un quinto più uno) degli associati aventi diritto di voto.	
	4. La convocazione, con relativo ordine del giorno, avviene con apposito avviso personale inviato per lettera, o altro mezzo idoneo legalmente valido a provare l'avvenuta ricezione (fax, telegramma, posta elettronica o quant'altro), almeno 20 giorni prima dalla data prescelta per l'assemblea in prima convocazione.	
	15) ASSEMBLEE: QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI - PARTECIPAZIONE	
	1. L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto ed in seconda convocazione (da tenersi non prima di 24 ore dalla prima) è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero degli associati intervenuti e rappresentati.	
	2. Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono presiedute dal Presidente dell'Associazione, ed in caso di impedimento dal Vicepresidente, salva diversa decisione dell'Assemblea. Spetta al Presidente dell'Assemblea dirigere e regolare le discussioni e stabilire le modalità e l'ordine delle votazioni.	
	3. Salvo quanto previsto al successivo comma 5, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di almeno due terzi degli associati aventi diritto di voto, in seconda convocazione con la presenza di almeno 1/3 e dalla terza convocazione è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero degli associati intervenuti e rappresentati.	
	4. Salvo quanto previsto al successivo comma 5, le Assemblee, ordinaria e straor-	

	dinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano con il voto favorevole	
	della maggioranza degli associati intervenuti.	
	5. Le delibere comportanti lo scioglimento dell'Associazione sono assunte con il	
	voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati.	
	6. Ciascun associato ha diritto ad un voto.	
	7. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato	
	mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato	
	può rappresentare sino ad un massimo di altri tre associati.	
	8. La votazione per l'elezione del Presidente viene effettuata separatamente e pri-	
	ma della votazione per la elezione delle altre cariche associative.	
	9. Le votazioni per le cariche associative avvengono a scrutinio segreto, salvo di-	
	versa determinazione dell'Assemblea stessa.	
	10. L'Assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità de-	
	gli associati.	
	11. Le sue deliberazioni, legalmente adottate, obbligano tutti gli associati, anche	
	se non intervenuti o dissenzienti, salvo ogni diritto di impugnativa previsto dalle vi-	
	genti norme.	
	ART. 16) CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPONENTI	
	1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri con un mi-	
	nimo di 3 (tre) ed un massimo di 9 (nove), incluso il Presidente.	
	2. Non può essere eletto come amministratore e, se eletto, decade dal suo ufficio,	
	l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa	
	l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici	
	direttivi.	
	3. Il numero dei componenti del Consiglio Direttivo è deliberato dall'Assemblea	

	degli associati.	
	4. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.	
	5. I membri eletti hanno diritto ad un solo voto. Non è ammesso il voto per delega o corrispondenza.	
	6. In caso di dimissioni di un componente, il Consiglio Direttivo viene integrato con il primo dei non eletti e questo rimane in carica fino alla scadenza naturale dell'intero Consiglio. In caso di mancanza di non eletti, vanno indette elezioni suppletive. Equivale a dimissioni anche la cessazione del componente, per qualsiasi motivo, quale persona fisica associata ad Anffas.	
	7. Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere; le cariche di Segretario e di Tesoriere possono essere tra loro cumulabili.	
	ART. 17) CONSIGLIO DIRETTIVO: FUNZIONAMENTO	
	1. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente, di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo degli amministratori in carica.	
	2. Le convocazioni del Consiglio Direttivo sono effettuate a mezzo lettera raccomandata o altro idoneo mezzo legalmente valido ad attestarne l'avvenuta ricezione (fax, telegramma, posta elettronica certificata, o quant'altro), da inviarsi agli amministratori almeno 5 giorni prima della data fissata, con l'indicazione degli argomenti da trattare, del luogo e della data in cui si terrà la riunione.	
	3. Per i casi urgenti è ammessa la convocazione telefonica da effettuarsi almeno 24 ore prima della riunione.	
	4. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono tenute presso la sede dell'Associazione o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.	

5.	Le riunioni del Consiglio Direttivo possono tenersi anche attraverso sistemi audio/video e mezzi di telecomunicazione, anche in modalità mista, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e sia garantita loro l'eventuale segretezza del voto. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e/o il Segretario della riunione.	
6.	Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.	
7.	Le deliberazioni del Consiglio vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti. Può partecipare su espressa chiamata del Presidente e senza diritto di voto qualsiasi persona che per competenze o compiti scientifici o amministrativi sia stata invitata dal Presidente stesso.	
8.	Nel caso di esistenza dell'organo di controllo, possono partecipare alle riunioni del Consiglio, con voto consultivo, il Presidente o altro componente del medesimo organo indicato dal Presidente stesso; possono altresì partecipare, su espressa chiamata del Presidente dell'associazione e senza diritto di voto, i coordinatori delle commissioni di lavoro, qualsiasi persona che per competenze o compiti scientifici o amministrativi sia stata invitata dal Presidente stesso.	
	Art. 18) CONSIGLIO DIRETTIVO: POTERI	
1.	Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed ha tutte le facoltà e i poteri necessari per il conseguimento dei fini dell'Associazione e per la gestione dell'Associazione stessa, che non siano dalla legge o dallo statuto espressamente riservati all'Assemblea.	
2.	Il Consiglio Direttivo:	

	a) cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;	
	b) delibera sulle richieste di ammissione come associato;	
	c) delibera sull'esclusione dell'associato;	
	d) propone all'Assemblea l'adozione o la modificazione dei regolamenti e comunica le modifiche, una volta approvate, agli associati con idonei mezzi entro 60 giorni;	
	e) ha tutte le facoltà ed i poteri necessari per deliberare il compimento di ogni atto costitutivo, modificativo e/o estintivo di diritti sul patrimonio associativo nell'ambito delle finalità ed attività di cui all'articolo 4;	
	f) può affidare e/o delegare alcune specifiche funzioni o incarichi al Presidente, a Consiglieri, agli associati, eventualmente a terzi, determinandone i limiti;	
	g) può conferire procure generali o "ad negotia", determinando i limiti temporali e di spesa che dovranno essere preventivamente ed esplicitamente definiti;	
	h) propone i regolamenti interni e le loro modificazioni all'Assemblea e, successivamente all'approvazione, li comunica agli associati con idonei mezzi;	
	i) in tempo utile per convocare l'Assemblea ordinaria, deve predisporre il bilancio preventivo, corredato dal programma di attività ed il bilancio di esercizio corredato di relazione di missione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; alla seduta del Consiglio Direttivo che predispone il bilancio preventivo e il programma di attività partecipa, ove esistente, il portavoce del gruppo locale degli autorappresentanti, di cui al successivo art. 23, per portare un contributo sul programma di attività;	
	j) delibera in materia di personale, assume e licenzia il personale dipendente, fissandone anche le retribuzioni, le mansioni e le progressioni di carriera, nel rispetto di quanto previsto e prescritto dalle norme vigenti in materia e dal CCNL o da altro dalla stessa indicato;	
	k) può istituire commissioni di lavoro per lo svolgimento dei fini sociali e per lo	

	sviluppo di specifici programmi, predeterminandone tempi ed oneri di massima;	
	l) nomina i coordinatori delle commissioni di lavoro;	
	m) nomina i rappresentanti –pro-tempore- nei Consigli di amministrazione, nei	
	comitati di gestione e negli organi di controllo degli Enti di iniziativa dell’Associazione, nonché designa i rappresentanti in altri Enti o Organismi i cui fini siano utili alla	
	promozione ed alla tutela degli interessi associativi;	
	n) redige ed approva il bilancio sociale, nei casi previsti dalla legge, nonché la valutazione di impatto sociale, ove richiesta;	
	3. Il Segretario, attraverso l’attività degli uffici ove presenti, cura l’attività amministrativa dell’associazione e tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, libro degli associati, registro dei volontari etc) nonché cura l’aggiornamento dell’anagrafica unificata e l’aggiornamento dei dati RUNTS.	
	4. Il Tesoriere, attraverso l’attività degli uffici ove presenti, nonché dei consulenti, ha cura che la contabilità sia aggiornata, la relativa documentazione sia conservata, i registri contabili siano tenuti correttamente e sovrintende agli incassi ed ai pagamenti dell’associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.	
	5. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale e senza limiti, nel rispetto di quanto previsto dal presente statuto.	
	ART. 19) PRESIDENTE	
	1. Il Presidente dell’Associazione:	
	a) ha la legale rappresentanza dell’Associazione;	
	b) ha il potere di rappresentare l’Associazione davanti a terzi ed in giudizio, nonché quello di firmare nel nome dell’Associazione, salvo quanto previsto dall’art. 27, comma 2 del presente statuto;	
	c) guida la politica associativa generale e ne mantiene l’unità di indirizzo.	

	d) Convoca, fissando l'ordine del giorno, il Consiglio Direttivo e lo presiede;	
	e) presiede l'Assemblea;	
	f) sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione;	
	g) vigila perché vengano osservate le norme statutarie e provvede a dare esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;	
	h) è consegnatario del patrimonio dell'Associazione e dei mezzi di esercizio;	
	i) assume tutte le funzioni relative agli adempimenti connessi all'Associazione che è datore di lavoro;	
	j) gestisce, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione;	
	k) in casi eccezionali di necessità e urgenza, può anche compiere atti di straordinaria amministrazione. In tal caso tali atti vanno sottoposti alla ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione utile;	
	l) cura i rapporti con Anffas Regione Toscana nonché con Anffas Nazionale ed è garante del rispetto dei requisiti di appartenenza alla rete associativa della stessa e dei connessi obblighi ed adempimenti a ciò connessi;	
	m) cura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione;	
	n) verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, del Codice di Qualità e di Autocontrollo, con particolare riguardo al rispetto delle linee di politica associativa.	
	2. I poteri di cui al primo comma possono, in tutto o in parte, essere affidati con formale e circostanziata delibera del Consiglio Direttivo ad altro componente del Consiglio Direttivo o a terzi.	
	3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue funzioni spetta-	

	no al Vicepresidente. La firma del Vicepresidente attesta l'assenza o l'impedimento del Presidente.	
	4. In caso di sostituzione del Presidente dell'Associazione, che sia venuto a mancare per qualsiasi motivo, subentra il Vicepresidente che ne assume tutte le funzioni. Il Vicepresidente resta in carica fino all'elezione del nuovo Presidente, alla quale si procederà durante la prima Assemblea che dovrà essere convocata dal Consiglio Direttivo entro 30 giorni. Il nuovo Presidente resta in carica fino alla scadenza naturale del mandato del Presidente sostituito.	
	ART. 20) ORGANO DI CONTROLLO	
	1. Nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 30, comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e smi, l'Assemblea elegge, contestualmente all'elezione del Consiglio Direttivo, l'organo di controllo monocratico o collegiale. Nel caso di opzione per l'organo di controllo in composizione collegiale lo stesso si compone di tre membri, di cui almeno uno revisore legale iscritto all'apposito registro.	
	2. I membri eleggono, al loro interno, un Presidente.	
	3. In caso di dimissioni o del venir meno per qualsiasi altro motivo di un componente, nell'organo di controllo collegiale viene integrato il primo dei non eletti in possesso dei requisiti corrispondenti al componente sostituito e questo rimane in carica fino alla scadenza naturale dell'originario mandato. In caso di mancanza di non eletti, vanno indette elezioni suppletive. Equivale a dimissioni anche la cessazione, per qualsiasi motivo, del componente quale persona fisica associata ad un ente aderente ad Anffas.	
	4. L'incarico di componente dell'organo di controllo è incompatibile con qualsiasi altra carica nell'Associazione, salvo quanto previsto al successivo articolo 22, e può essere ricoperto anche da persone non associate ad Anffas.	

5.	Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente Statuto per i componenti degli organi associativi.	
6.	L'organo di controllo monocratico o suoi componenti ove collegiale partecipano di diritto alle riunioni dell'Assemblea.	
7.	L'organo di controllo ha il compito di vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento e di porre in essere ogni altra incombenza assegnata a tale organo. L'organo di controllo accerta altresì la regolarità del bilancio preventivo e del bilancio di esercizio. Nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i L'organo di controllo, ove in composizione collegiale e tutti i componenti ne abbiano i prescritti requisiti, può esercitare la revisione legale dei conti. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle attività di interesse generale, le attività diverse, la raccolta fondi e la destinazione del patrimonio, l'assenza di scopo di lucro e la non distribuzione di utili, ed attesta che il bilancio sociale, ove previsto per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. Il bilancio sociale dà altresì atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.	
8.	L'organo di controllo partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo con il suo Presidente o suo delegato, individuato dallo stesso tra gli altri componenti del Collegio, esprimendo voto consultivo sulle materie di propria pertinenza con l'obbligo di verbalizzazione dello stesso.	

	9. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione	
	e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento	
	delle operazioni sociali o su determinati affari.	
	ART. 21) REVISIONE LEGALE DEI CONTI	
	1. Nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del decreto le-	
	gislativo 3 luglio 2017, n. 117 e smi, la revisione legale dei conti è esercitata dall'Orga-	
	no di controllo collegiale di cui all'articolo 20 del presente statuto, se tutti i suoi com-	
	ponenti sono iscritti al registro dei revisori legali.	
	2. Se i componenti dell'Organo di controllo di cui al precedente articolo 20 non	
	sono iscritti tutti al registro dei revisori legali, la revisione legale dei conti sarà eserci-	
	tata quale organo monocratico, da professionista iscritta nel registro dei revisori lega-	
	li o società iscritta al registro delle società di revisione legale, nominati dall'Assem-	
	blea.	
	ART. 22) GRUPPO LOCALE DEGLI AUTORAPPRESENTANTI	
	1. L'Associazione riconosce e promuove, a tutti i livelli, il diritto delle persone	
	con disabilità ad autodeterminarsi ed autorappresentarsi nella misura massima pos-	
	sibile, in coerenza con la Dichiarazione di Roma del 15 maggio 2015 sul sostegno alla	
	presa di decisioni, impegnando l'intera compagine associativa a fornire adeguati so-	
	stegni e forme di consultazione per garantire il pieno esercizio di tale diritto.	
	2. Tutte le persone con disabilità afferenti all'Associazione, in quanto associate,	
	volontarie, fruitrici di servizi o partecipanti alle attività associativa possono parteci-	
	pare al gruppo locale di autorappresentanza che ha il compito di discutere e di con-	
	frontarsi, secondo le regole fissate dalla medesima, sui temi inerenti alle attività del-	
	l'Associazione, nonché le politiche del territorio e dell'Associazione sui temi della di-	
	sabilità.	

3.	Il Gruppo locale di autorappresentanza nomina un proprio rappresentante dentro la piattaforma degli autorappresentanti, prevista dall'articolo 24 dello statuto di Anffas Nazionale.	
4.	Le regole e modalità di funzionamento del gruppo sono definite autonomamente dallo stesso.	
5.	Il Portavoce del gruppo locale di autorappresentanza, o suo delegato, è invitato a partecipare al Consiglio Direttivo per fornire un contributo in occasione della definizione del programma di attività.	
6.	Parimenti, su richiesta del gruppo locale di autorappresentanza o degli Organi Associativi, possono tenersi incontri periodici con il Presidente dell'Associazione e il Consiglio Direttivo per confrontarsi e coordinare le reciproche attività ed iniziative.	
7.	Il gruppo degli autorappresentanti e/o il suo portavoce partecipano all'Assemblea degli Associati con diritto di parola.	
	Art. 23) RISORSE ECONOMICHE	
1.	Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili. Il patrimonio utile ai fini dell'acquisto e del mantenimento della personalità giuridica deve essere mantenuto nel tempo e risultare espressamente dal bilancio di esercizio. Lo stesso patrimonio non può essere, comunque, inferiore al limite previsto dall'articolo 22 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e smi.	
2.	Le risorse economiche dell'associazione potranno derivare da:	
-	quote associative;	
-	contributi degli associati;	
-	contributi e finanziamenti di privati;	
-	contributi e finanziamenti dello Stato e/o delle Regioni, Province e Comuni, di enti o di istituzioni pubbliche, private e del Terzo Settore, anche finalizzati al soste-	

	gno di specifiche e documentate attività o progetti;	
	- contributi e finanziamenti di organismi europei ed Internazionali;	
	- lasciti, donazioni ed erogazioni liberali;	
	- rimborsi, corrispettivi, ricavi o entrate comunque denominate derivanti da atti-	
	ività svolte in convenzionamento o accreditamento, coprogettazione, ecc., e non solo,	
	per l'esercizio delle attività associative;	
	- proventi da raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa;	
	- rendite di beni mobili e immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo;	
	- qualsiasi altra entrata derivante da attività diverse;	
	- ogni altra entrata finalizzata alle attività associative.	
	3. I versamenti associativi sono a fondo perduto. In nessun caso, e quindi nem-	
	meno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di estinzione di recesso o	
	di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto	
	versato all'Associazione stessa.	
	I versamenti non creano altri diritti di partecipazione, segnatamente, non creano	
	quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo parti-	
	colare, né per successione a titolo universale.	
	Unicamente per il perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione potrà compie-	
	re tutte le operazioni, giuridiche, contrattuali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, ivi	
	compresa la concessione di garanzie reali o personali in favore proprio o di terzi, non-	
	ché l'alienazione di beni immobili e mobili, sia a titolo oneroso che gratuito, pure tra-	
	mite donazioni, anche modali.	
	ART. 24) BILANCIO DI ESERCIZIO	
	1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni an-	
	no.	

	2. L'Associazione ove in possesso dei previsti requisiti redige il bilancio di esercizio per cassa o, ove tenuta per legge, per competenza. Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione, le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. nonché la relazione dell'attività svolta.	
	3. Il Consiglio Direttivo in tempo utile per convocare l'Assemblea ordinaria di cui all'articolo 15 deve predisporre il bilancio di esercizio, da sottoporre, previo il parere dell'organo di controllo, ove esistente, all'approvazione dell'Assemblea, corredato degli atti di cui al comma 2.	
	Art. 25) LIBRI SOCIALI	
	1. L'Associazione deve tenere i seguenti libri ed aggiornarli costantemente:	
	a) il libro degli associati;	
	b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;	
	c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;	
	d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo;	
	e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli altri eventuali organi sociali.	
	2. L'associazione deve inoltre tenere il registro dei volontari vidimato e il libro degli inventari, ove ne sia tenuta, ed ogni altro libro, anche non obbligatorio, ove previsto.	
	3. Tali libri devono essere presenti, conservati e costantemente aggiornati presso	

	la sede legale dell'Associazione, con la sola eccezione del libro dell'organo di controllo e/o dell'Organo di Revisione, che può essere gestito e conservato a cura del Presidente del relativo Organo o dal Revisore Unico, previa apposita dichiarazione da depositare agli atti dell'Associazione stessa.	
	4. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali di cui sopra, secondo le modalità previste dall'art. 8 del presente statuto	
	ART. 26) AFFIANCAMENTO DI PERSONA DESIGNATA DA ANFFAS NAZIONALE	
	1. Fermo restando quanto previsto all'art. 12 co.6 del presente statuto, in caso di persistente situazione di inattività o di inadempimento di uno o più organi, nonché di ingovernabilità dell'Associazione, il Presidente e/o i componenti del Consiglio Direttivo, il Presidente dell'organo di controllo, nonché l'Assemblea stessa di propria iniziativa, possono richiedere ad Anffas Nazionale, d'intesa con Anffas Regionale, la nomina di un "Tutor" ovvero una persona di comprovata esperienza delle dinamiche associative che, accettando la designazione, affianchi gli Organi associativi, per un periodo non superiore ad un anno, nel ristabilire le corrette condizioni di gestione associativa, fatti salvi i provvedimenti che in ogni caso risultano di competenza dell'organo di controllo. In ogni caso la nomina del tutor effettuata da Anffas Nazionale, d'intesa con l'Anffas Regionale deve essere ratificata dall'Assemblea degli associati; tutti i soggetti a vario titolo interessati debbono agevolare le attività del tutor senza ostacolarne in alcun modo le attività ed attenendosi alle indicazioni fornite. Le attività del tutor hanno valore meramente cogente in relazione al rispetto delle linee di politica associative, dello statuto, del regolamento e del CQA, mentre hanno valore consultivo non vincolante per gli aspetti relativi alle attività gestionali.	
	2. Analoga iniziativa, in caso di persistenti criticità tali da determinare rischi per l'immagine associativa o in presenza di mancato rispetto delle linee di politica asso-	

	ciativa anche in riferimento agli obblighi derivanti dall'appartenenza alla rete di Anffas ed a quanto sancito nel CQA, può essere assunta direttamente da Anffas Nazionale, con delibera motivata adottata della Giunta Esecutiva. Il rifiuto o la mancata collaborazione nelle attività di tutoraggio comportano l'automatico avvio della procedura di esclusione da socio nel rispetto delle vigenti previsioni statutarie e regolamentari.	
	3. L'Associazione ed i componenti dei suoi Organi, con l'accettazione del tutoraggio per le suddette finalità, si impegna a rispettare le indicazioni del tutor, sottoponendo allo stesso preventivamente gli atti più rilevanti da porre in essere, agevolandone la partecipazione agli organi associativi. Anffas Nazionale quale titolare della nomina del tutor, è il soggetto a cui lo stesso deve costantemente riferirsi per ottenere le indicazioni sullo svolgimento della propria funzione nonché riferire tutti i fatti più rilevanti inerenti al proprio ufficio. Anffas Nazionale e Anffas regionale, congiuntamente o disgiuntamente, possono in qualsiasi momento procedere a verificare che le attività del tutor siano poste in essere in coerenza con il mandato ricevuto. L'Associazione in uno con l'accettazione del tutoraggio esprime formale manleva nei confronti di Anffas Nazionale ed Anffas Regionale, nonché del tutor stesso da ogni e qualsiasi responsabilità ed onere derivanti dall'attività di tutoraggio.	
	ART. 27) SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO	
	1. Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea degli associati secondo quanto previsto all'art. 15.	
	2. In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.	
	3. Qualunque sia la causa di scioglimento, il patrimonio residuo, che risulterà dalla liquidazione, è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 del	

decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i., ad Anffas Nazionale o ad altro ente

del terzo settore appartenente alla sua rete associativa, salvo diversa destinazione im-

posta dalla legge.

ART. 28) ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO

1. A far data dell'avvenuta iscrizione nel RUNTS e, comunque, a far data dal 1°

gennaio 2026, cessa l'applicazione del regime fiscale applicato alle Onlus in forza del

decreto legislativo 460/97 e sarà integralmente applicato il regime fiscale previsto

dal decreto legislativo 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni per gli Enti di

Terzo Settore. Parimenti l'associazione unitamente all'iscrizione al RUNTS richiede

l'acquisto della personalità giuridica di cui all'art. 22 del decreto legislativo 117/2017.

ART. 29) NORME DI RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda

alla normativa vigente in materia, con particolare riferimento al D. lgs. N.117/2017 e

alle norme che regolano il Terzo Settore.

F.to Enza MARCHESE

GIUSEPPE ANTONIO LA GAMBA NOTAIO